

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello Presidente  
Dott. Marianna Galioto Giudice  
Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 70524/2010 R.G. promossa da:

**EMANUELE BRAMBILLA, LUCA BRAMBILLA, STEFANO BRAMBILLA**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Meldoli e Maurizio Pontani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Milano, L.go Quinto Alpini n. 9, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

**RIPAMONTI EDILIA S.R.L.**

CONVENUTO CONTUMACE

**ADELE BAMBILLA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Penco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Guerrazzi n. 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati alla seconda udienza di precisazione delle conclusioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2010 i sig.ri Emanuele Brambilla, Luca Brambilla, Stefano Brambilla – quali soci ciascuno in percentuale dell’ 8,33 % del capitale sociale -, convenivano in giudizio Ripamonti Edilia s.r.l. (di seguito: Ripamonti Edilia o la Società), Adele Brambilla e Alberto Brambilla (soci al 25 % ciascuno, essendo l’ulteriore 25 % in capo al fratello Ferdinando) proponendo impugnazione delle seguenti delibere:

- delibera in data 7 giugno 2010, con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2008 (doc. 1 e 2 att.);
  - delibera in data 9 giugno 2010, con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2009 (doc. 3 e 4 att.);
  - delibera in data 24 giugno 2010, con cui è stata autorizzata la “definizione transattiva delle controversie pendenti tra la Società e Brambilla Universal Shoes s.r.l. mediante versamento a favore di quest’ultima dell’importo, a saldo e stralcio, di € 600.000,00 e comunque dell’intero contenzioso esistente con reciproca rinuncia ad ogni azione, pretesa e/o diritto ...” – (doc. 5 att.);
- e chiedendo, in sintesi:

1. accertare e dichiarare il conflitto di interessi e “l’influenza illecita” di Adele e Alberto Brambilla nonché l’abuso, da parte loro, del voto nelle deliberazioni sopra indicate;
2. accertare la nullità o in subordine l’annullare le delibere del 7 e 9 giugno 2010: - essendo i soci di maggioranza consapevoli che la posta riportata alla voce C17 (interessi ed altri oneri finanziari) dipende da un credito verso BUS invece inesistente; “in una situazione in cui”: - manca la relazione sulla gestione prevista dall’art. 19 dello statuto; - non sono stati forniti i chiarimenti chiesti dai soci di minoranza in assemblea, né essi sono stati forniti successivamente; - non è stata evidenziata la consistenza del rischio di escussione della fideiussione rilasciata dalla Società in favore del Credito Artigiano ed a beneficio di Brambilla Universal Shoes s.r.l. (di seguito: BUS) per € 877.977,00; - non è stata data trasparenza ai soci su eventuali piani diretti ad un’efficace esplicazione del rilievo ex art. 1953 c.c.
3. accertare la nullità o in subordine annullare la delibera assunta da Ripamonti Edilia il 24 giugno 2010 perché i fratelli Adele e/o Alberto Brambilla congiuntamente o singolarmente quali soci e/o amministratori della Società, hanno perseguito, nell’approvazione della suddetta transazione, un interesse extrasociale, a favore della BUS e contrario a quello della Società, “anche per trascurare l’esistenza del rischio della fidejussione prestata a favore del Credito Artigiano per l’esposizione debitoria della BUS”;

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

in subordine, per il caso del mancato accertamento del conflitto di interessi e dell'abuso da parte dei soci Adele e Alberto Brambilla:

4. accertare e dichiarare la negligenza degli amministratori Adele e Alberto Brambilla “e la situazione di influenza illecita dei soci Adele e Alberto Brambilla dopo la data del 7 settembre 2009”;
5. conseguentemente condannarli al risarcimento dei danni in favore della Società, sia per esborsi illeciti, sia “in termini di perdita di chances per avere omesso di recuperare quanto indebitamente versato a favore di Brambilla Universal Shoes s.r.l. a titolo di interessi”.

Il 20 aprile 2011 si costituiva in giudizio Adele Brambilla, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto *ex adverso* allegato e dedotto e chiedendo, in sintesi, in via preliminare:

- 1) dichiarare inammissibili le impugnazioni in quanto proposte tardivamente, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 2479 ter, comma 1, c.c.;
- 2) in subordine, dichiarare inammissibile l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2008 assunta dall'assemblea della Società in data 7 giugno 2010, per decadenza dal potere di impugnare ex artt. 2479 ter, ult. comma, e 2434 bis c.c.

Nel merito:

- 3) rigettare tutte le domande attoree.

All'udienza del 10 maggio 2011, dichiarata la contumacia della Società e di Alberto Brambilla, il procuratore degli attori depositava dichiarazione di rinuncia agli atti e alle domande nei confronti di Alberto Brambilla stesso, debitamente notificata, chiedendo che il relativo rapporto processuale fosse dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. A tale declaratoria il Giudice provvedeva immediatamente. Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., su richiesta delle parti.

Nelle conclusioni come riformulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parti attrici, di conseguenza, eliminavano ogni riferimento ad Alberto Brambilla, ed ogni domanda di accertamento del suo conflitto di interessi, “influenza illecita” o abuso.

Rigetate le istanze istruttorie delle parti nonché un'istanza di sospensione del giudizio avanzata da parti attrici, il processo veniva rinviato per p.c. all'udienza del 16 aprile 2013, in cui le parti, per la prima volta, precisavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

In particolare, parti attrici hanno precisato le conclusioni riproducendo quelle già formulate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. con riguardo alle domande sub 1., 2. e 3. ed omettendo di riproporre quelle subordinate, di cui ai punti 4. e 5.

In sede di comparsa conclusionale, parti attrici non svolgevano alcuna difesa in ordine alle domande sub 4. e 5. Anche in sede di memoria di replica, nonostante l'eccezione di parte convenuta relativa alla rinuncia delle domande (p. 5 n. 12 memoria conclusionale conv.), parti attrici si sono limitate a dedurre una "svista di natura materiale" ma non hanno articolato difese nel merito delle domande stesse, come reso chiaro sinanco dalla intitolazione dei paragrafi della memoria medesima.

Il processo veniva rimesso sul ruolo come da ordinanza in data 19-30.9.2013, per procedere all'esame dei testi Guglielmo Asta, Santospirito Rosario, Massimo Madaschi, Paolo Brambilla, Villa Gianferdinando, Dedonà Marco Andrea, Mariotti Pierluigi, Dambrosio Antonio.

Nel corso dell'istruttoria parti attrici chiedevano ammettersi alcuni documenti, di cui assumevano il sopravvenuto ritrovamento, concernenti la ristrutturazione dell'edificio di via Ripamonti n. 7 ed asseritamente attestanti esborsi sopportati da Ripamonti Edilia a tale scopo (cfr. memoria autorizzata dep. 25.3.2014). Parte convenuta si è opposta all'acquisizione, assumendo trattarsi non di fatture ma di elenchi di fatture, come tali privi di valore probatorio, contestando che essi siano stati ritrovati e che non fossero a disposizione anche prima della scadenza dei termini istruttori, contestando che essi riguardino tutti la ristrutturazione dell'edificio e non invece, almeno alcuni, successive opere di manutenzione.

Ritiene il Tribunale che tali documenti non possono essere acquisiti, poiché – riguardando, secondo gli stessi attori, costi di ristrutturazione che sarebbero stati sopportati da Ripamonti Edilia – essi non hanno diretta attinenza con temi probatori e domande dedotte in causa.

All'udienza del 24 febbraio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza, in cui parti attrici hanno reintrodotta le domande n. 4 e 5.

\* Deve essere preliminarmente trattata la deduzione tempestivamente proposta da parte convenuta relativa al mancato superamento della prova di resistenza, con riferimento a tutte e tre le delibere impugnate.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Adele Brambilla è legittimata a svolgere la suddetta difesa, sia perché la natura determinata del voto del socio in conflitto di interesse è fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore (potrebbe dirsi anche: elemento essenziale della fattispecie per la quale l'art. 2479 ter comma 2 c.c. riconosce l'impugnabilità delle decisioni sociali), talché la sua carenza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, sia perché, in ogni caso, quand'anche si volesse ravvisare nella deduzione di parte convenuta un'eccezione e non – come è corretto – una mera difesa, comunque non si tratterebbe di eccezione in senso stretto, non essendo prescritta per legge la sua rilevabilità solo ad iniziativa di parte <sup>(1)</sup>, e, dunque, si tratterebbe di eccezione rilevabile anche d'ufficio. Nel caso di specie, peraltro, i verbali di assemblea dai quali è possibile *per tabulas* desumere i *quorum*, i voti espressi e l'esito delle votazioni, sono stati acquisiti per iniziativa degli attori stessi.

La deduzione di parte convenuta concerne le domande attoree volte a far disporre l'annullamento ex art. 2479 ter, comma 1, c.c. delle deliberazioni impugnate per conflitto di interessi, abuso di maggioranza, "illecita influenza sull'assemblea", vizio quest'ultimo non meglio esplicitato dagli attori – che nessun riferimento hanno fatto al delitto di cui all'art. 2636 c.c. - e dunque da farsi rientrare nell'ampia categoria dell'abuso (salvo quel che si dirà appresso in ordine ad una presunta "influenza" di Adele e Fernando Brambilla su Alberto Brambilla). Vi rientrano dunque sia le domande proposte dagli attori al suindicato punto n. 1 aventi ad oggetto l'annullamento delle delibere in data 7 e 9 giugno 2010, sia la domanda di cui al n. 3, la cui *causa petendi* è integralmente sussumibile nella figura del conflitto di interessi/abuso di maggioranza.

Orbene, quanto al conflitto di interessi, l'art. 2479 ter comma 2 c.c. prevede:

*"Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società".*

E' noto che il conflitto di interessi del socio è figura che costituisce il paradigma di quella, pur diversa e più ampia, che integra l'abuso di maggioranza ed entrambe costituiscono vizi di annullabilità e non di nullità della deliberazione, sicché la previsione della "prova di resistenza" pare senz'altro applicabile anche alla fattispecie abusiva. Del resto, l'ordinamento sembra vietare la declaratoria d'invalidità di deliberazioni che, espungendo il voto del socio in posizione illegittima,

<sup>1</sup>) Tra le tante: Cass., n. 16501 del 2004; Cass., n. 6450 del 2004.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

sarebbero state adottate ugualmente. Resta dunque valida la deliberazione in cui la maggioranza sia integrata da un voto abusivo, eliminato il quale essa rimanga tale.

Orbene, nel caso di specie, le domande nei confronti di Alberto Brambilla – identiche a quelle svolte nei confronti della sorella Adele – sono state rinunciate. In particolare parti attrici hanno rinunciato a far accertare e dichiarare il conflitto di interessi, l'abuso e l' "illecita influenza", da parte dell'originario convenuto, nel voto che ha concorso a far sì che la Società adottasse le delibere impugnate. Si deve aggiungere che, a seguito della rinuncia (agli atti ed) alle domande nei confronti di Alberto Brambilla, non è stata formulata una domanda di accertamento incidentale, e che le deduzioni svolte in atti al riguardo si limitano a pochissimi e genericissimi cenni.

Parti attrici hanno altresì dedotto, all'opposto, una pretesa "influenza" di Adele e Ferdinando Brambilla su Alberto, tale addirittura da determinare un' alterazione "quanto alla volizione del socio titolare della quota del 25 %" sicché "la mancanza di libertà nelle prerogative del socio implica l'inesistenza del voto o comunque la sua nullità assoluta" (prima memoria di replica att., p. 6, 13). Ciò determinerebbe la nullità del voto e, quindi, l'impossibilità di considerarlo ai fini del *quorum* deliberativo in tutte e tre le votazioni relative alle delibere impugnate.

Tale coazione incidente sulla volontà del socio nell'espressione del voto dovrebbe essere dedotta, secondo gli attori, da un telegramma inviato da Alberto Brambilla ad Adele Brambilla il 9 aprile 2011 (doc. 58 att.) nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'assemblea della Società svoltasi il 29 giugno 2011 (doc. 59 att.), le quali integrerebbero una "confessione".

La deduzione attorea non può essere accolta.

Invero, nel telegramma citato – a pochi giorni dalla scadenza del termine di costituzione della Società nella presente causa – Alberto Brambilla, proprio in relazione alla causa in corso, comunicava di ritenere necessaria la nomina di un curatore speciale per la difesa della Società. Dunque, in questa prima parte, Alberto non tratta in alcun modo di conflitto di interessi dei soci nell'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In secondo luogo Alberto, nel prosieguo del telegramma affermava che le indicazioni di voto da lui date al suo rappresentante nell'assemblea del 24 giugno 2010 erano state "fortemente influenzate" dalla situazione debitoria di una sua società – ABM s.r.l. – verso Brambilla Universal Shoes "di fatto controllata dai due soci della Ripamonti Edilia, Ferdinando e Adele Brambilla". Di qui la sua

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

decisione di non nominare il difensore di Ripamonti Edilia e la diffida alla sorella Adele dal provvedervi.

Pochi giorni dopo, come si è detto, gli attori rinunceranno agli atti e alle domande nei confronti di Alberto.

Orbene, quanto alla “confessione del conflitto di interessi” nell’esercizio del voto, va subito detto che essa, in ogni caso, non riguarda i voti espressi nelle assemblee del 7 e del 9 giugno 2010.

In secondo luogo va sottolineato che – in un contesto in cui ABM s.r.l. sarebbe debitore e non creditore di BUS - il conflitto con l’interesse a che BUS ricevesse denari da Ripamonti Edilia non è chiaro. Inoltre, nulla è stato allegato in atti sui rapporti effettivamente esistenti tra la stessa ABM s.r.l. – mai altrimenti nominata in atti - e BUS, né su altri fatti o circostanze che possano concretare e materiare l’effettiva situazione di conflitto di interessi del socio Alberto Brambilla nell’esercizio del diritto di voto nelle assemblee in cui sono state approvate le delibere impugnate.

In ogni caso le dichiarazioni contenute nel telegramma, inviato quasi un anno dopo le deliberazioni, a ridosso di una causa in cui il mittente è convenuto e pochi giorni prima della rinuncia agli atti ed alle domande da parte degli attori nei suoi confronti, non possono che essere considerate scarsamente attendibili.

E’ il caso di aggiungere che, se il voto di un socio potesse essere invalidato e perciò incidere sul ricalcolo del *quorum* deliberativo solo per effetto di un telegramma in cui egli riferisce in modo piuttosto generico di un suo interesse nelle votazioni, gli sarebbe impropriamente riconosciuto un indebito “*ius poenitendi*” del tutto estraneo al sistema delle deliberazioni societarie e fortemente lesivo del fondamentale interesse alla loro stabilità.

Nulla infine suffraga un vizio della volontà di Alberto nell’esercizio del diritto di voto, men che meno per effetto dell’influenza dei fratelli, contrariamente a quanto dedotto dagli attori.

Quanto alle dichiarazioni rese da Alberto Brambilla – come presidente del c.d.a. di Ripamonti Edilia – all’assemblea del 29 giugno 2011, esse ribadiscono quanto ulteriormente egli ebbe a dichiarare nel telegramma, cioè che i fratelli Ferdinando e Adele sarebbero amministratori di fatto di BUS. E’ il caso di notare che, per questa parte, le dichiarazioni di Alberto Brambilla non sono affatto confessorie di una propria situazione di conflitto di interessi, ma denunciano – infondatamente, per questo aspetto - quella altrui.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Quell' affermazione, infatti, non solo non risulta suffragata da alcun elemento probatorio, ma, al contrario, è smentita da acquisizioni documentali e testimoniali. Brambilla Ferdinando e Adele non erano più soci di BUS dall'aprile 2009, non erano amministratori di BUS dal 2006 (doc. 1 conv.), non trattavano dei rapporti bancari di BUS, né erano destinatari di sollecitazioni al rientro di BUS dalle esposizioni, né Adele si occupava della contabilità di BUS (teste Asta, già direttore agenzia BPCI; teste Santospirito; teste Dedonà, già direttore agenzia Credito Artigiano); Adele e Ferdinando non lavoravano nel negozio di BUS (teste Santospirito).

In conclusione, le dichiarazioni rese da Alberto Brambilla non sono sufficienti a dimostrare il suo conflitto di interessi nelle votazioni delle deliberazioni impugnate, e, tantomeno, quello di Ferdinando Brambilla. Per il resto si ribadisce che, al riguardo, sono in atti deduzioni frammentarie e generiche sparse per gli atti di parti attrici.

Siffatta situazione processuale e probatoria, in particolare la totale carenza di domande e di prove con riferimento a Ferdinando e la rinuncia agli atti e alle domande verso Alberto, impediscono di affermare la sussistenza, in capo ai medesimi, di un conflitto di interessi nell'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni di cui si discute.

Tanto premesso, va osservato anzitutto che – come testualmente si evince dal disposto dell'art. 2479 ter comma 2 c.c. - la "prova di resistenza" va effettuata espungendo il voto ritenuto illegittimo non solo dal novero dei voti validi ma considerando come se il socio non avesse partecipato al voto, dunque escludendolo dal *quorum* deliberativo. Nel caso di specie, le deliberazioni in data 7 e 9 giugno 2010 sono state adottate essendo presente e votante il 100 % del capitale sociale, con voto favorevole del 75 % del capitale (Ferdinando, Alberto, Adele Brambilla) e con voto contrario del 25 % del capitale (Emanuele, Luca e Stefano Brambilla); la deliberazione del 24 giugno 2010 è stata adottata essendo presente e votante il 91,67 % del capitale sociale, con voto favorevole del 75 % del capitale (Ferdinando, Alberto, Adele Brambilla) e con voto contrario del 16,76 % del capitale (Emanuele e Luca Brambilla). Ne consegue che, espunto il voto della convenuta dal *quorum* deliberativo, le delibere sarebbero state ugualmente approvate (50 % > del 25 %; 50 % > del 16,67 %).

Ne consegue che, avendo superato la prova di resistenza, le delibere di cui si discute non possono essere annullate e, perciò, le impugnazioni di cui si discute vanno, *in parte qua*, respinte.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

L'accoglimento dell'eccezione concernente la prova di resistenza assorbe quella relativa alla decadenza degli attori dal potere di impugnare per tardività della relativa proposizione (eccezione peraltro infondata, essendo pacifico che il decorso del termine di cui all'art. 2479 ter comma 1 c.c. è soggetto alla sospensione feriale) <sup>(2)</sup>.

\* Ulteriore questione preliminare concerne l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2008 adottata dall'assemblea del 7 giugno 2010, ai sensi degli artt. 2479 ter ult. comma c.c. e 2434 bis c.c. In proposito parti attrici hanno replicato che la socia convenuta non sarebbe legittimata a sollevare un'eccezione che appartiene solo alla società.

La replica attorea è infondata.

Anzitutto il divieto di proporre le azioni di annullamento e nullità delle delibere assembleari – esplicitato come tale dall'art. 2434 bis c.c. – è posto a tutela di interessi pubblicistici – quali evitare impugnazioni pretestuose e strumentali, rispetto alle quali l'interesse dell'impugnate è evanescente (v. *postea*), dunque anche evitare lo svolgimento di processi tanto gravosi quanto inutili - talché la sua violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice <sup>(3)</sup>. Inoltre, in ogni caso, in alcun modo è ravvisabile nella deduzione di parte convenuta un'eccezione in senso stretto, non essendone prescritta per legge la rilevabilità solo ad iniziativa di parte, sicché si tratterebbe comunque di eccezione rilevabile anche d'ufficio.

L'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della Società al 31.12.2008 è inammissibile, in applicazione delle norme richiamate.

Invero l'art. 2434 bis c.c. prevede:

*“Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”.*

La norma, come noto, è ispirata all'opportunità di consentire impugnazioni solo (di delibere di approvazione) di bilanci che abbiano una vigenza attuale e spieghino tutt'ora effetti. E viceversa si sono volute evitare impugnazioni di bilanci rispetto ai quali, non essendo più attuali determinate

<sup>2)</sup> Cass., n. 3351 del 1997; Trib. Milano, SSIB, sent. n. 12934/2014 del 3.11.2014, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

<sup>3)</sup> Si veda, in proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata più avanti in tema di rilevabilità d'ufficio delle domande nuove.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

apostazioni, superate da più recenti rappresentazioni della situazione economico-patrimoniale della società, il legislatore presume una carenza di interesse. Tutto ciò sul presupposto del principio di continuità dei bilanci, e quindi, della possibilità, per i legittimati, di impugnare le apostazioni o di dedurre carenze informative che, presenti nel bilancio più risalente, fossero state riproposte o avessero avuto effetti e ripercussioni, eventualmente con qualche variazione, sul bilancio successivo.

Il testo della legge, del resto, è molto chiaro e ammettere deroghe significherebbe – in sostanza – introdurre surrettiziamente la regola dell'impugnabilità dei bilanci di esercizi precedenti che fossero approvati in un periodo di tempo, anteriore all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, pari a quello previsto a pena di decadenza per la loro impugnazione (qui 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci: art. 2479 ter, comma 1, c.c.). Si tratterebbe, cioè, di rendere rilevante, ai fini della proponibilità dell'impugnazione, un termine pari a quello previsto per l'impugnazione medesima, termine entro il quale l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo sarebbe viceversa irrilevante. Tale regola, tuttavia, non trova alcun fondamento normativo né *ratio* di tutela a sostegno, sicché non può essere introdotta per via interpretativa.

Nel caso di specie, l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2008 è stata proposta quando era già stata approvata la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (31.12.2009), talché essa, in base al chiaro tenore della legge, deve essere ritenuta inammissibile.

Parti attrici hanno svolto, in proposito, una "*exceptio doli*", secondo cui le due assemblee sarebbero state artatamente convocate a distanza di soli due giorni l'una dall'altra, al fine di impedire l'impugnazione del bilancio al 31.12.2008 e così "legalizzare le fatture della BUS e la loro asserita fonte", cioè il debito di Ripamonti Edilia verso BUS per il pagamento dei costi di ristrutturazione dell'immobile, che parti attrici ritengono inesistente.

L'eccezione, che quasi si riduce a ritenere *in re ipsa* – cioè nella fissazione delle due assemblee a distanza di poco tempo l'una dall'altra - il dolo nella fissazione stessa, non è fondata.

Anzitutto va sottolineato che gli attori ritengono viziata l'appostazione, alla voce C17 ("Interessi ed altri oneri finanziari") del conto profitti e perdite del bilancio al 3.12.2008, della somma di € 41.771 portata dalle fatture n. 1414 del 31.12.2008 e n. 416 del 30.4.2009 (quest'ultima ad integrazione

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

della precedente) emesse da BUS nei confronti di Ripamonti Edilia a titolo di interessi sulla somma capitale sborsata per la ristrutturazione dell'immobile della stessa Ripamonti Edilia <sup>4)</sup>.

Il bilancio successivo, al 31.12.2009, invece non reca più l'appostazione della voce C17.

Dunque, con riferimento all'esercizio più recente, la Società risulta essersi allineata con i *desiderata* degli attori ed il mancato inserimento della voce C17 e di ogni riferimento a fatture di BUS per interessi sul capitale investito nella ristrutturazione finiscono per smentire quello che gli attori ritengono essere scopo e motivo dell'inserimento medesimo, cioè appunto il riconoscimento di un inesistente debito per interessi relativo ad un inesistente debito a titolo di capitale.

Infine, si deve rimarcare che, sul piano sostanziale – che è quello cui gli attori di riferiscono –, generiche appostazioni di passività in bilancio, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e di questo Tribunale, non costituiscono riconoscimento di debito <sup>5)</sup>. Ciò, ovviamente, a prescindere dal vaglio della veridicità, correttezza e chiarezza delle appostazioni stesse, che si svolge sul diverso piano della legittimità del bilancio nella sua dimensione rappresentativa.

Tutto questo, poi, in un quadro in cui – come hanno sottolineato gli attori –, da un lato Ripamonti Edilia non ha esposto in bilancio l'asserito debito verso BUS per costi di ristrutturazione dell'immobile che questa avrebbe, in tesi avversa, sopportato in sua vece e, dall'altro lato, BUS ha esposto tali costi nelle immobilizzazioni immateriali, dunque rappresentandoli come parte del proprio patrimonio, e senza comunque appostare il relativo credito per somma capitale verso Ripamonti Edilia.

Ne consegue che alla preclusione dell'impugnazione del bilancio al 31.12.2008 non può essere riconosciuto un particolare effetto in punto di "stabilizzazione", sul piano sostanziale, di quanto asseritamente dovuto – secondo parte convenuta – da Ripamonti Edilia a BUS.

Ne deriva ulteriormente che la fissazione ravvicinata dell'assemblea per l'approvazione del bilancio successivo non può essere ritenuta ispirata dall'intento doloso e fraudolento di sottrarre alla controparte un mezzo di impugnazione.

<sup>4)</sup> E' noto che la sostanza della complessiva controversia tra le parti è proprio costituita dall'*an* e, in subordine, dal *quantum* del debito di Ripamonti Edilia verso BUS per le spese e costi che quest'ultima avrebbe sostenuto per la ristrutturazione dell'immobile della prima.

<sup>5)</sup> Tra le altre: Cass. n. 1292 del 1991.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

\* Quanto alle impugnative di delibere, rimangono da valutare le ulteriori domande di nullità o, in subordine, annullabilità del bilancio di Ripamonti Edilia al 31.12.2009, approvato nell'assemblea del 9 giugno 2010.

Le domande non sono fondate e non possono essere accolte.

Va preliminarmente ribadito e sottolineato che l'appostazione del debito per interessi di cui alla voce C17 del conto economico del bilancio al 31.12.2008 – su cui essenzialmente si sono appuntate le doglianze attoree – non figura nel bilancio al 31.12.2009.

La mancanza della relazione sulla gestione non assume rilievo, poiché l'art. 19 dello statuto sociale bensì ne prevede la redazione, ma a corredo del bilancio redatto a norma di legge.

La regola statutaria non può dunque essere interpretata nel senso che la relazione sulla gestione dovrebbe essere redatta dagli amministratori sempre e comunque. E ciò, oltre che per motivi d'ordine testuale, considerando la ricostruzione della volontà statutaria in relazione all'attività (immobiliare) e alle dimensioni (attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni, numero di dipendenti lontanissimi dai limiti di cui all'art. 2435 bis comma 1 c.c.) della Società, tali per cui sarebbe irragionevole richiedere in ogni caso la redazione anche della relazione sulla gestione.

La regola statutaria dunque essere interpretata nel senso che, ai fini della redazione del bilancio e della relativa relazione sulla gestione, sono richiamate le disposizioni di legge. Nel caso di specie, avendo la Società approvato un bilancio redatto in forma abbreviata e fornito in nota integrativa le informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. (v. p. 1 nota integrativa), la predisposizione della relazione sulla gestione non era necessaria ai sensi dell'art. 2435 bis comma 7 c.c.

Lamentano altresì gli attori che non sono state fornite le informazioni richieste in sede di assemblea, né seduta stante né nel termine di 15 giorni che l'amministratore aveva richiesto allo scopo.

Le informazioni richieste riguardavano:

- a) l'omessa redazione della relazione sulla gestione;
- b) "... fatture emesse alla Brambilla Universal Shoes s.r.l. con riguardo ai canoni di locazione fatturati alla medesima e percepiti dalla società nell'esercizio 2009";
- c) "... l'ipotesi di utilizzo di eventuale futura norma agevolativa di rivalutazione monetaria dei cespiti ...";
- d) "... delucidazioni della posta dei conti d'ordine relativamente all'importo di € 877.977, in quanto

è indispensabile conoscere i dati di valutazione del rischio di solvibilità del soggetto garantito, nonché l'entità concreta del rischio stesso da ricollegare all'esposizione della società garantita nei confronti della Banca, chiede inoltre quali passi abbiano fatto gli amministratori per attenuare e ridurre l'impatto di una eventuale escussione”;

e) “... delucidazioni circa una possibile pianificazione dei tempi di rimborso ai soci dei finanziamenti infruttiferi ...”.

Sulla legittimità dell' omissione della redazione della relazione sulla gestione si è già detto sopra.

Le richieste d'informazione sub c) ed e) non sono state fatte oggetto di motivo d'impugnazione della deliberazione.

Le deduzioni in ordine alla mancanza di informazioni sopra indicate sub b) e d) non sono fondate.

Occorre premettere, molto brevemente, che il diritto all'informazione, nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è collegato al principio di chiarezza del bilancio <sup>(6)</sup>. In secondo luogo l'obbligo dell'amministratore di rispondere alla richiesta di informazioni vede come essenziale presupposto la pertinenza della richiesta stessa, cosicché, con la sua risposta, l'amministratore possa dissipare le insufficienze, le incertezze e le oscurità che, secondo il socio, il bilancio presenterebbe <sup>(7)</sup>. Ne deriva che la pertinenza va intesa come riferibilità della richiesta di informazioni alle risultanze del bilancio. In terzo luogo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo enunciato il principio di rilevanza, affermando che il vizio che determina nullità del bilancio è solo quello dal quale “derivi un concreto pregiudizio per gli interessi tutelati dei soci e dei terzi, indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società” <sup>(8)</sup> o quello in ragione del quale risulti impedito al socio ed ai terzi di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe invece offrire loro, talché essi possano essere indotti in errore appunto sulle condizioni economico-patrimoniali della società <sup>(9)</sup>.

In ogni caso, proprio perché l'informazione richiesta deve essere pertinente alle risultanze del bilancio e la sua omissione lesiva di interessi patrimoniali o informativi di soci o terzi, il socio impugnante ha l'onere di indicare le voci o poste che risulterebbero non chiare o incomplete e la cui

<sup>6)</sup> Cass., n. 8001 del 2004; Cass., sez. un., n. 27 del 2000; Cass., n. 4937 del 2001.

<sup>7)</sup> Cass., n. 8001 del 2004.

<sup>8)</sup> Cass., n. 906 del 1979; Cass., n. 297 del 1978; Cass., n. 6942 del 1982

<sup>9)</sup> Cass. n. 23976 del 2004; Cass., sez. un. N. 27 del 2000; Cass., n. 3774 del 1995.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

oscurità potrebbe essere dissipata dalle informazioni richieste <sup>(10)</sup>. E' infatti evidente che il difetto di allegazione in ordine alle poste attinte dall'addebito di scarsa chiarezza o non intelligibilità non consente né alla controparte né al Giudice di valutare né la pertinenza della richiesta d'informazioni alle risultanze del bilancio, né la capacità delle informazioni richieste – ed in tesi omesse – di eliminare la sua supposta, ma non espressamente esplicitata, oscurità.

Orbene, nel caso di specie gli attori, con riferimento alla richiesta d'informazioni di cui sub b) hanno omesso di indicare – non solo in sede assembleare ma anche negli atti del processo - quali poste di bilancio, in ragione della omessa informazione sui canoni di locazione fatturati a BUS, sarebbero affette da un difetto di chiarezza. Con ciò essi hanno impedito alla controparte ed al Giudice di individuare in quale sua parte il bilancio sarebbe, a loro avviso, oscuro od incompleto.

Hanno altresì omesso di allegare quale concreto pregiudizio patrimoniale od informativo la carenza di informazione avrebbe arrecato a loro od ai terzi.

Né, constatata l'omessa indicazione delle voci e poste di bilancio asseritamente affette dal vizio dedotto, sarebbe utile interpretare la domanda attorea come fondata su un difetto di informazione complementare ex art. 2423 comma 3 c.c., poiché, secondo quella norma, l'obbligo della società di fornire informazioni ulteriori suppone che sia dedotto e provato, da parte del socio impugnante, un bisogno informativo non suscettibile di essere soddisfatto dalle informazioni previste da "specifiche disposizioni di legge", anche queste ultime dunque da individuare in modo esplicito con allegazione della loro insufficiente capacità informativa.

Le gravi carenze di allegazione sopra illustrate – di per se stesse sufficienti a far ritenere infondata, per questo aspetto, la domanda attorea – si collocano per di più in un contesto in cui gli attori: - erano certamente in possesso di tutte le informazioni oggetto di interrogazione assembleare, almeno sino alla data del 4 giugno 2009, avendo richiesto ed ottenuto le schede contabili del rapporto tra Ripamoni Edilia e BUS sino a quella data (doc. 43 e 44 conv.); - hanno omesso di richiedere informazioni sul punto per un anno, cioè nel periodo tra il 4 giugno 2009 e l'assemblea di cui si discute; - a seguito di ulteriore richiesta successiva all'assemblea hanno ottenuto tutti i relativi dati (doc. 45 e ss. conv.); - in corso di causa, pur avendo a disposizione i dati in relazione ai quali avevano chiesto informazioni in assemblea, sono incorsi nei difetti di allegazione sopra evidenziati.

<sup>10)</sup> Cass., n. 11554 del 2008: affermazione in tema di interesse ad agire, dunque ancor più cogente in tema di valutazione del merito della domanda.

Quanto alla richiesta di informazioni di cui sub d), vale osservare quanto segue.

E' testuale l'inserimento dell'indicazione dell'importo della fideiussione rilasciata dalla Società in favore di BUS tra i conti d'ordine, in ottemperanza al disposto dell'art. 2424 comma 3 c.c.

Con riferimento alle garanzie rilasciate dalla società, l'art. 2417 n. 9 c.c. prevede che in nota integrativa siano fornite ulteriori informazioni, ed in particolare, per quel che qui rileva, "le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società ...".

Tuttavia l'art. 2435 bis comma 5 c.c. prevede che le indicazioni richieste dalla norma appena citata "sono omesse" nella nota integrativa allegata al bilancio redatto in forma abbreviata, come è il caso di Ripamonti Edilia.

Se ne desume che la Società non aveva l'obbligo di fornire in nota integrativa ulteriori informazioni circa la posta dei conti d'ordine indicante l'importo della fideiussione di cui si discute.

Ciononostante, nella nota integrativa allegata al bilancio al 31.12.2009, si leggono (p. 3) notizie che la Società, pur non obbligata, ha inteso comunque fornire, in ordine alla quantificazione dei rischi (pari all'ammontare della garanzia prestata), con la precisazione che "*l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa*". Dalla mancata indicazione di questo importo si desume chiaramente che il debito di BUS verso il Credito Artigiano, per quanto noto alla Società, era almeno pari all'ammontare della garanzia prestata da Ripamonti Edilia.

Alla stregua delle superiori indicazioni pare evidente che il bilancio oggetto d'impugnativa adempie, almeno verso i terzi, ad ogni obbligo informativo previsto per legge.

Rispetto a tale conclusione, è conseguente affermare che, se i soci impugnanti avessero voluto vantare un diritto ad informazioni complementari al riguardo, avrebbero dovuto allegare l'insufficienza delle informazioni rese come sopra e la titolarità di un proprio e particolare bisogno informativo ulteriore.

Tale allegazione manca del tutto.

Non solo: la richiesta di "dati di valutazione del rischio di solvibilità del soggetto garantito" suppone, sul piano della legittimità del bilancio, che gli amministratori abbiano a disposizione tali dati e non li abbiano forniti, del che non v'è né allegazione né prova.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

In ordine alla “entità concreta del rischio stesso da ricollegare all’esposizione della società garantita nei confronti della Banca”, si osserva per un verso che, come si diceva, il dato è stato fornito in nota integrativa – dalla quale si evince chiaramente che, per quanto noto a Ripamonti Edilia, l’esposizione di BUS verso la banca era almeno pari all’ammontare della garanzia prestata – e, per altro verso, che non è stato allegato (e non si comprende) quali informazioni i soci pretendevano di avere dagli amministratori della società garante sulla società garantita. Invero, dati rilevanti sono certamente ricavabili dai bilanci di BUS, ma essi, depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, sono ugualmente a disposizione tanto degli amministratori di Ripamonti Edilia quanto dei suoi soci. E si ripete che non è provato che gli amministratori di Ripamonti Edilia fossero in possesso di informazioni ulteriori.

Infine, gli stessi soci attori si sono comunque dimostrati perfettamente informati circa le condizioni economico-patrimoniali della società garantita, considerando che hanno sempre affermato che la stessa versava in “gravi condizioni economiche” che la rendevano certamente incapace di far fronte al suo debito e quindi rendevano concreto il pericolo di escussione della Società (es.: p. 22 atto di citazione).

Circa la mancanza di trasparenza su eventuali piani diretti ad un’ efficace esplicazione del rilievo ex art. 1953 c.c., va osservato che si tratta di deduzione fondata su un’ipotesi non verificata, cioè la redazione di quei piani, mentre ipotetici obblighi relativi alla loro formulazione riguardano il merito dell’attività gestoria e non invece il diverso piano della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale della Società.

\* Le domande attoree sub 4. e 5., relative alla responsabilità dell’amministratrice convenuta (ed *ab initio* anche di Alberto Brambilla), si devono ritenere parzialmente inammissibili e comunque rinunciate.

Anzitutto le domande sub 4. e 5., come riformulate in parte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed ancora nella seconda precisazione delle conclusioni, sono inammissibili in quanto nuove <sup>(11)</sup>.

<sup>11)</sup> La novità delle domande è rilevabile d’ufficio (Cass., n. 25598 del 2011; Cass., n. 15147 del 2007), ma, nel caso di specie, parte convenuta si è sempre opposta all’ammissibilità di altrui domande nuove, dichiarando di non accettare il contraddittorio in proposito (cfr. prima e seconda precisazione delle conclusioni di parte convenuta).

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Invero, in atto di citazione, parti attrici hanno espressamente limitato l'addebito di responsabilità rivolto ad Adele ed Alberto Brambilla ai fatti successivi alla data del 7 settembre 2009. La ragione di tale scelta è stata chiarita a p. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata dagli attori il 17.10.2011 (la data del 7 settembre 2009 è quella in cui gli attori hanno portato alla notifica l'impugnazione del bilancio al 31.12.2007).

Tale formulazione della domanda espressamente limita l'oggetto del processo e del contraddittorio nonché l'accertamento giudiziale ai comportamenti tenuti dagli amministratori dopo il 7 settembre 2009. Ciò si ricollega direttamente all'individuazione dei danni in ipotesi cagionati dagli amministratori alla Società, allegati in termini di generici "esborsi indebiti (eventualmente sotto il mero profilo finanziario)", oltre che nella perdita di *chances* per avere omesso di recuperare quanto indebitamente versato alla BUS a titolo di interessi.

In conclusione, in base a tale formulazione, non appartiene al processo l'accertamento di comportamenti consistenti in esborsi indebiti o omessi recuperi di versamenti a titolo d'interessi anteriori al 7 settembre 2009.

Nelle conclusioni come riformulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'indicazione del periodo in cui si sarebbe verificato l'inadempimento della sola convenuta Adele Brambilla viene trasformato da "dopo la data del 7 settembre 2009" in "quanto meno dopo la data del 7 settembre 2009", così intendendo gli attori estendere l'accertamento della negligenza dell'unica amministratrice processualmente superstita anche al periodo antecedente il 7 settembre 2009 e, dunque, sin dal momento dell'assunzione della carica, cioè il 3 aprile 2008.

Anche a domanda n. 5 viene modificata, perché laddove in citazione recitava "sia in termini di perdita di chances per avere omesso di recuperare quanto indebitamente versato a favore di Brambilla Universal Shoes s.r.l. a titolo di interessi", in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. recita ""sia in termini di perdita di chances per avere omesso di disporre di quanto indebitamente versato a favore di Brambilla Universal Shoes s.r.l. a titolo di interessi".

Successivamente, entrambe le domande, la n. 4. e la n. 5, non sono state più riportate nella prima precisazione delle conclusioni, non sono state trattate nella prima memoria conclusionale e, nella prima memoria di replica, a fronte dell'eccezione avversaria, gli attori si sono limitati a dedurre una svista grafica senza svolgere difese di merito.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Nella seconda precisazione delle conclusioni, oltre a riprendere la formulazione della domanda n. 4 e, in parte qua, della domanda n. 5 nei termini di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parti attrici hanno ulteriormente riformulato la domanda n. 5 aggiungendo all'ultimo periodo la frase "con le fatture 1573/2004, 1814/2005 e 92/2007 (fatture prodotte sub. docc. 40,41, 42)".

Dalla superiore esposizione delle risultanze testuali degli atti degli attori, si evince anzitutto che in sede di citazione essi hanno inteso addebitare agli amministratori comportamenti negligenti limitatamente a quelli tenuti dopo il 7 settembre 2009; che solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. hanno inteso, peraltro con formulazione tutt'alto che chiara, estendere l'oggetto dell'accertamento con riferimento alla sola Adele Brambilla a comportamenti negligenti anteriori al 7 settembre 2009 e decorrenti dal 3 aprile 2008; che in citazione hanno inteso addebitare agli amministratori la perdita di chances per avere omesso di recuperare, dopo il 7 settembre 2009, somme a loro dire indebitamente pagate da Ripamonti Edilia a BUS a titolo di interessi; che in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non hanno più inteso addebitare agli amministratori l'omesso recupero di quelle somme, ma hanno inteso addebitare loro di aver mancato di disporre.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande, nelle loro successive formulazioni, sono palesemente nuove e inammissibili. La riformulazione della domanda n. 4 è nuova perché prende in considerazione comportamenti compresi in un arco temporale non considerato affatto in citazione e come tali non fatti oggetto di addebito. Si consideri, inoltre, che il periodo temporale di cui si discute è ricollegato genericamente a "esborsi indebiti (eventualmente sotto il mero profilo finanziario)", dunque ad esborsi non necessariamente legati al pagamento di interessi a BUS.

La riformulazione della domanda n. 5 è nuova perché si chiede di provare e valutare un comportamento del tutto diverso (omessa disposizione di somme) da quello originariamente contestato (omesso recupero di somme), tra l'altro comportante, in ipotesi, un danno di natura e misura diverse. Invero, con riferimento alla formulazione originaria, il danno sarebbe in ipotesi pari all'equivalente della perdita chance di recupero delle somme stesse, mentre, con riferimento alla formulazione posteriore, all'equivalente della perdita, per la Società, della chance di disporre di tali somme, dunque supporrebbe l'avvenuto recupero e la perdita di reimpieghi lucrosi.

In sostanza, a fronte della riformulazione delle domande attoree, l'ambito del contraddittorio tra le parti, la difesa della convenuta e l'oggetto dell'accertamento ne sono risultati inammissibilmente mutati.

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

In questo quadro di inammissibilità delle domande di parti attrici si colloca poi la loro mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata trattazione in sede di prima memoria conclusionale, la mera deduzione di una svista come giustificazione della mancata riproposizione in sede di prima memoria di replica, a fronte dell'eccezione avversaria.

Tali scelte ben potevano essere ricondotte, da un lato, alla consapevolezza della sopravvenuta inammissibilità delle domande stesse, e, dal lato opposto, alla rinuncia agli atti ed alle domande nei confronti di Alberto Brambilla, anche perché è evidente che un'eventuale condanna di Adele avrebbe determinato, da parte sua, un'azione di rivalsa verso il co-amministratore Alberto, destinatario dei medesimi addebiti.

A fronte di ciò, consolidatasi la rinuncia con il deposito delle prime precisazioni delle conclusioni e delle prime memorie conclusionali, non assume rilievo la riproposizione, nella seconda precisazione delle conclusioni degli attori e nelle loro seconde memorie conclusionali, delle domande di cui si discute, la cui inammissibilità è già stata evidenziata e che sono rese ulteriormente tali dall'essere state ribadite e – con riferimento alla domanda n. 5 - ulteriormente riformulate.

In conclusione, l'atteggiamento ondivago e perplesso degli attori, foriero di disorientamento per la controparte e per il Giudice, senz'altro lesivo del diritto di difesa della convenuta, va senz'altro interpretato in chiave di rinuncia alle, peraltro inammissibili, domande proposte nei confronti della convenuta.

\* Quanto al regime delle spese, in applicazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., parti attrici devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta Adele Brambilla, vittoriosa con riferimento alle domande direttamente rivolte nei suoi confronti (n. 4 e 5.) e – come si evince in modo palese e indiscutibile dalla semplice lettura di tutte le sue difese e domande – intervenuta adesivamente *ad adiuvandum* rispetto alla posizione della Società – rimasta invece contumace -, difendendone la posizione in tutto il corso del processo. Le spese della causa – iscritta per valore indeterminato senza che alcun valore sia stato accertato in corso di causa - si liquidano in € 7.264,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96864 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1  
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4e8bdcd74d8798c772634222d651

Sentenza n. 10643/2015 pubbl. il 23/09/2015  
RG n. 70524/2010

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta, assorbita o rigettata ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) **RIGETTA** le domande di parti attrici nei confronti di RIPAMONTI EDILIA S..R.L.

II) In accoglimento delle domande di parte convenuta, **RIGETTA** le domande di parti attrici nei confronti di ADELE BRAMBILLA.

III) **CONDANNA** parti attrici EMANUELE BRAMBILLA, LUCA BRAMBILLA, STEFANO BRAMBILLA, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta ADELE BRAMBILLA le spese di lite, che si liquidano in € 7.264,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 14 maggio 2015

Il Presidente  
VINCENZO PEROZZIELLO

Il Giudice est.  
ANGELO MAMBRIANI

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: eeb1  
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdc7f48798c772e34222dd51